REGOLAMENTO (CEE) N. 2494/86 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1986

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1146/86 che decide misure di salvaguardia per l'importazione delle patate dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1146/86 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1399/86 (4), ha previsto la sospensione del rilascio dei certificati d'importazione per le patate dolci della sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune ; che questa sospensione è entrata in vigore a partire dal 19 aprile 1986 ;

considerando che le patate dolci sono essenzialmente destinate all'alimentazione animale ; che le importazioni di patate dolci destinate al consumo umano diretto non possono, tenuto conto dei modesti quantitativi, causare perturbazioni gravi sul mercato dei cereali ; che è pertanto opportuno escluderle dall'applicazione delle misure di salvaguardia ; che questa esclusione è tuttavia da subordinare al rispetto di certe condizioni di condizionamento e di prezzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 1146/86 :

« *Articolo 1 bis*

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non sono applicabili alle patate dolci della sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune destinate al consumo umano diretto che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali :

— sono condizionate in partite di peso inferiore o uguale a 20 kg ;

— hanno un prezzo franco frontiera almeno eguale a 85 ECU per quintale.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, la domanda di certificato d'importazione ed il certificato rilasciato devono portare nella casella 12 una delle annotazioni seguenti :

— Destinado al consumo humano directo — precio mínimo a la importación — envasado — artículo 1 bis del Reglamento (CEE) nº 1146/86

— Bestemt til direkte konsum — minimumspris ved indførsel — emballering — artikel 1a i forordning (EØF) nr. 1146/86

— Zum unmittelbaren Verzehr bestimmt — Einfuhrmindestpreis — Verpackung — Artikel 1a der Verordnung (EWG) Nr. 1146/86

— Προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση — ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή — συσκευασία — άρθρο 1α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1146/86

— For direct human consumption — minimum import price — packaging — Article 1a of Regulation (EEC) No 1146/86

— Destiné à la consommation humaine directe — prix minimal à l'importation — conditionnement — article 1er *bis* du règlement (CEE) nº 1146/86

— Destinato al consumo umano diretto — prezzo minimo all'importazione — condizionamento — articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1146/86

— Bestemd voor rechtstreeks menselijk verbruik — minimumprijs bij invoer — verpakking — artikel 1 bis van Verordening (EEG) nr. 1146/86

— Destinado ao consumo humano directo — preço mínimo à importação — acondicionamento — artigo 1º-A do Regulamento (CEE) nº 1146/86.

Gli elementi costitutivi del prezzo franco frontiera di cui al paragrafo 1 sono :

a) il prezzo fob nel paese di origine ;

b) il costo del trasporto e delle assicurazioni fino al luogo di entrata sul territorio doganale della Comunità ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58.
(4) GU n. L 125 del 13. 5. 1986, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente